MASUCCI

ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE

1895

Avv. Luigi Masucci

L'ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE

NEI REATI CONTINUATI

(Estratto dal " Movimento Giuridico „ anno V. n.° 6)

NAPOLI
Tipografia Schipani diretta da G. Cozzolino
Strada Pignatelli, 5.
1895

Al suo illustre maestro
Prof. Luigi Lucchini
in attestato di riverente affetto
L'Autore

Avv. Luigi Masucci

L'ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE

NEI REATI CONTINUATI

(Estratto dal "Movimento Giuridico" anno V. n.° 6)

NAPOLI
Tipografia Schipani diretta da G. Cozzolino
Strada Pignatelli, 5.
1895

1 — L'antico sistema adottato dal diritto romano e dal canonico, dalle leggi barbariche e dagli statuti, di infliggere a colui, che si era reso colpevole di più reati, altrettante pene quanti erano i reati da lui commessi, cumulando materialmente tutte codeste pene senza pietà, non è a dire se fosse produttivo di gravi conseguenze. Nè ciò sfuggì ai nostri antichi pratici; e fu gran merito loro la cura con cui, mediante sottili distinzioni ed eccezioni ingegnose, cercarono in varii modi di mitigare l' asprezza di quel sistema penale, contro il quale molto tempo dopo doveva gagliardamente insorgere Cesare Beccaria. E se pur fosse vero del tutto quello che affermò Carpzovio, che cioè così numerose ed acute distinzioni potevano *rem magis confundere quam explicare*, fu nondimeno così grande il vantaggio che derivò alla giustizia dalla diminuzione dei casi nei quali pene già di per sè stesse aspre dovessero materialmente cumularsi, che bisognerebbe sempre esser grati a coloro, i quali con ingegnose interpetrazioni delle antiche leggi le introdussero nella pratica forense.

Da questi sforzi generosi fatti dai nostri antichi criminalisti sorse la teoria del reato continuato. E poichè molto tempo bisognava che passasse ancora, prima che la critica scientifica penetrasse negli studii del diritto penale e li ravvivasse con un soffio potente di vita nuova, furono questi criminalisti ben lontani dal rinnegare il valore giuridico del cumulo materiale delle pene; e se considerarono più reati omogenei e successivi come una sola continuazione delittuosa, per la quale una sola pena dovesse infliggersi al colpevole, creando in tal modo la figura del reato continuato, fu solo un prepotente bisogno di mitezza quello che a ciò li spinse.

2—Poichè però è scomparsa oggidì dalle legislazioni dei popoli civili l'antica eccessiva severità delle pene, le quali invece con sollecita cura si cerca di proporzionare quanto più esattamente è possibile ai maleficii, ed al rigido sistema del cumulo materiale, nel caso di concorso di reati, si è sostituito con varii metodi quello del cumulo giuridico, e recentemente nella nostra legislazione quello, che io reputo il più scientificamente esatto, dell'unica pena progressiva, si penserà forse che la teoria del reato continuato debba essere oramai abbandonata, come quella la quale non potrebbe trovare altra giustificazione che nella sua origine storica, nel bisogno cioè, che una volta si sentì ed oggi non potrebbe sentirsi più, di mitigare con ingegnosi temperamenti le gravi conseguenze di un sistema penale inflessibilmente rigido? No certamente. Il fatto ci dimostra che mentre le leggi penali sono diventate immensamente più blande che non fossero negli antichi tempi, il fondamento del reato continuato è diventato più solido, e la dottrina di questa forma di delinquenza, insegnata dapertutto, è costantemente applicata anche colà dove le leggi tacciono intorno ad essa. E la spiegazione del fatto, già da sè solo importantissimo, si trova agevolmente, sol che si consideri che il reato continuato è costituito da quel succedersi di violazioni della medesima disposizione di legge, le quali sono animate e dirette da un'unica intenzione; che quantunque ciascuna di queste violazioni di legge, considerata separatamente, costituisca già un reato, pure, considerata in relazione con l'unica intenzione del colpevole, non è che uno stadio di un'unica, per quanto prolungata, esecuzione criminosa; e che se il colpevole dovesse esser punito come autore di altrettanti reati, quanti sono gli atti delittuosi da lui compiuti e le lesioni giuridiche da lui prodotte, gli s'imputerebbe più volte quell'unica risoluzione, della quale ciascuno di questi atti e ciascuna di queste lesioni rappresentano una parziale esecuzione, e che di tutte le successive violazioni della legge costituisce il denominatore comune. E quindi a buon diritto si può concludere che la nozione del reato continuato, la quale nelle sue origini apparve non altrimenti che come una pietosa finzione giuridica, va oggi annoverata fra le verità definitivamente conquistate dalla scienza del diritto penale.

Ma perchè se ciò è vero, non è men vero d'altronde che quanto più prolungata è la serie degli atti delittuosi omogenei, tanto più a lungo pertinace si mostra l'animo nella primitiva risoluzione e tanto più ostinatamente ribelle al freno della legge, si è considerato bensì questo ripetersi di violazioni dalla stessa disposizione legislativa come un sol reato, ma si è creduto indispensabile di esasperare la pena.

Ed il legislatore italiano, traducendo tutti questi concetti in formula sintetica, ha dichiarato nell'art. 79 del vigente Codice penale che «*più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione, si considerano per un solo reato; ma la pena è aumentata da un sesto alla metà.*» Sicchè pel nostro Codice tre sono gli elementi di ogni reato continuato: la pluralità di atti, in ciascuno dei quali si contiene già una violazione della legge penale;— l'identità della disposizione di legge violata da ognuno di questi molteplici atti;—l'unicità della risoluzione di cui ciascuno di questi atti uniformemente antigiuridici rappresenta una parziale esecuzione.

3 — Quantunque però chiara e precisa sia la disposizione del nostro Codice, non si creda nè che siano impossibili o almeno assai rare le divergenze di carattere strettamente scientifico nell'interpetrarla o nel coordinarla ad altre disposizioni legislative, nè che, quando anche nessun dubbio di questo genere sorga, sempre agevole ne sia l'applicazione nei varii casi.

Infatti, per accennare dapprima a qualcuna di queste difficoltà di applicazione, quando anche unica sia davvero l'intenzione, della quale i molteplici atti rappresentino la prolungata esecuzione, ed unica sia la disposizione di legge più volte violata, ciò non basta a dar sempre luogo ad un reato continuato; perchè bisogna distinguere il caso in cui cotesti atti molteplici costituiscono molteplici azioni, condizione indispensabile, come disse il ministro Zanardelli, in ogni reato continuato (1), da quell'altro, non infrequente, nel quale i molteplici atti non sono che momenti successivi di un'unica azione, e non possono quindi dar luogo che ad un reato essenzialmente unico: distinzione importante sempre; importantissima poi colà dove, come presso di noi, è obbligatoria nel reato continuato l'esasperazione della pena. E non sempre molto agevole è cosiffatta necessaria distinzione; perchè si dovrà con fino discernimento distinguere, come, secondo me, molto saggiamente insegna il Carrara (2), la continuità naturale, da quella continuità puramente giuridica, risultante da una discontinuità naturale, che, con apparente anfibologia, è nota caratteristica dei reati continuati.

Se però questa discontinuità di azioni uniformemente antigiuridiche in tanto può costituire un reato continuato, in quanto unica è la risoluzione che tutte le anima, le coordina e le dirige, bisogna

---

(1) Relazione sul Progetto del 1887; num. LXII.

(2) *Programma*, § 531, 532.

guardarsi dal dare a questa indispensabile unica risoluzione un troppo ampio significato. Bisogna guardarsi dal confondere la risoluzione con la passione agitatrice dell'animo del colpevole, il fine immediato con lo scopo ultimo propostosi da lui; perchè possono ben essere un solo questo scopo ed una sola questa passione, ed essere nondimeno parecchie e distinte le risoluzioni delittuose. E bisogna parimenti guardarsi dal confondere i reati continuati con quella *consuetudo delinquendi*, la quale rappresenta l'abitudine pericolosissima del delinquere, il triste sistema di vita del malfattore; essendo indispensabile distinguere colui il quale, ad esempio, delibera di vivere rubando, da quell' altro il quale delibera di rapire a taluno alcuni oggetti, in una o più volte, secondo l' opportunità (1).

Ed a prescindere da tutto ciò, l' indagare se veramente unica fu la risoluzione dell' autore di più fatti delittuosi, è sempre cosa irta di difficoltà, perchè malagevole è sempre qualsivoglia indagine psichica. Ed è appunto in indagini cosiffatte che si palesano l'accorgimento ed il senno dei giudici.

4 — Quando anche quindi nessun dubbio di natura scientifica sorga intorno al pensiero del legislatore, colà dove, come presso di noi, abbandonandosi il sistema del silenzio preferito dalla grande maggioranza delle legislazioni moderne, si sono indicati nel Codice gli elementi del reato continuato, non è sempre sgombra di difficoltà l' indagine di fatto affidata all' intelletto perspicace dei giudici. Ma viceversa poi, quando anche agevole risulti codesta indagine, non sempre sgombra di difficoltà strettamente giuridiche è l' interpetrazione esatta del concetto legislativo. Alcuni esempi basteranno a dimostrarlo.

Anzitutto è mestieri, secondo il nostro Codice, che gli atti compiuti siano lesivi della *stessa disposizione di legge*. Orbene, si riterrà che con le parole « *stessa disposizione di legge* » si sia voluto indicare lo « *stesso articolo di legge* »? Ma se così fosse, un furto semplice ed un furto qualificato, tuttochè commessi in esecuzione di un' unica risoluzione, non potrebbero mai costituire un furto continuato. Si riterrà invece che non possa dirsi violata più volte la stessa disposizione di legge, se non quando si tratti di più *reati identici* e colpiti con la *medesima pena?* Ma se a questo criterio, indicato dalla nostra Corte di Cassazione (2), si desse un' applicazione

---

(1) Vedi Cassazione di Roma, 16 nov. 1892, ric. Elisei; 5 gennaio 1893, ric. P. M., causa Rivaldi (*La Corte Suprema*, XVII, 760, e XVIII, 83).

(2) 18 dic. 1891, ric. Centofanti (*La Corte Supr.*, XVI, 894).

troppo rigorosamente esatta, bisognerebbe ripetere ciò che si è osservato testè, perchè, nei due suindicati casi di furto non identica è la pena stabilita dal legislatore. Si dirà, finalmente, che s'intende violata la stessa disposizione di legge, quando il diritto leso è uno per sua natura ed uno altresì per la sua obiettività giuridica (1); o, secondo la formula che io preferirei, che, ai fini dell'art. 79 del codice penale, debba ritenersi violata la stessa disposizione di legge, quando in ciascuna delle molteplici lesioni giuridiche restano sempre inalterati gli elementi costitutivi di una speciale figura criminosa? Ma anche in tal caso non potrebbe forse evitarsi che sorgesse qualche controversia scientifica. Infatti, potrebbero un precedente reato tentato ed un posteriore reato consumato, commessi in esecuzione della medesima risoluzione, esser considerati come un sol reato continuato? E ritenendosi che no, sarebbe applicabile al reo la pena stabilita pel colpevole di più reati, o dovrebbe ammettersi invece che l' uno di essi sia stato assorbito dall' altro, o, per dirla altrimenti, che, consumatosi il delitto, il precedente tentativo abbia perduta ogni autonomia delittuosa, e siasi compenetrato nella posteriore consumazione, in modo da costituire con essa una sola azione divisa in due stadii, e quindi un sol delitto?

In secondo luogo, è necessario o è invece indifferente nel reato continuato l' unicità della persona alla quale appartiene il diritto leso più volte? Si riterrà cioè con lo Schultz (2), col Koch (3), col Quistorp (4), col Puttmann (5) e col Lucchini (6) che cotesta unicità sia anch'essa indispensabile? — O si riterrà col Berner (7) e con l' Impallomeni (8) che occorra distinguere tra reati che ledono la persona nella vita, nella salute, nell'onore, nella libertà, nel qual caso la pluralità delle persone lese esclude necessariamente, come essi sostengono, ogni concetto di reato continuato; e reati che ledono la persona nei diritti patrimoniali, nel qual caso può, secondo lo loro opinione, sussistere il reato continuato non ostante la molteplicità dei danneggiati, potendo essere codesta molteplicità del tutto indifferente al colpevole, le cui mire si rivolgouo alla proprietà, a chiunque essa

(1) Vedi Travaglia, *Il nuovo Cod. pen. italiano;* vol. II, num. 308.
(2) *De concursu delictorum;* c. III, § 6.
(3) *Inst. jur. crim.*, § 321.
(4) *Principii fondamemtali*, p. I, § 30.
(5) *Elem., jur., crim.*, § 33.
(6) *Ancora sul reato continuato* (*Riv. Pen.*, XXV, 401).
(7) *Tratt., di Dir. pen.*, § 163 (traduz. del Bertola).
(8) *Sul reato continuato* (*Riv. Pen.*, XXV, 300).

appartenga?—O si accetterà l'opinione sostenuta dal Mittermajer (1), dal Mori (2), dal Paoli (3), dal Giachetti (4), dal Crivellari (5) e dal Castori (6), i quali, senza fare alcuna distinzione, affermano che l'unicità della persona lesa non sia un elemento indispensabile nei reati continuati, specialmente poi quando la legge, come fa il nostro Codice, definisce il reato continuato, e tra gli elementi di esso non annovera codesta unicità? (7).

In terzo luogo, se l'esecuzione di un reato continuato è cominciata sotto l'impero di una legislazione più mite ed è compiuta sotto quello di una legislazione più severa, si applicherà al reo l'antica legge più blanda, secondo l'opinione preferita dal Temme (8) e dal Liszt (9), consacrata altresì in una decisione del Tribunale Supremo di Prussia (10) ed in alcune sentenze della Corte di Cassazione di Firenze? (11) Ovvero, considerandosi il reato continuato come un tutto inscindibile nelle sue parti, non gli si potrà applicare, secondo l'opinione del Seeger (12), del Gabba (13) e dell'Impallomeni (14), adottata dalla Corte di Cassazione di Roma (15), altra legge che quella vigente nel tempo in cui la continuazione ha avuto termine, quantunque sia questa legge più rigida? O infine si reputerà preferibile l'opinione di

---

(1) *Della differenza fra i delitti continuati e i reiterati*, § 3 a 6 (negli *Scritti Germanici* raccolti dal Mori).

(2) *Teoria del cod. pen. toscano;* VII, 103.

(3) *Nozioni elementari di Dir. penale;* pag. 105, 106.

(4) *Dei reati e delle pene in generale*, vol. II, p. 264, 274, 275..

(5) *Il Cod. pen. pel Regno d'Italia interpetrato;* v. IV, n. 33 e 120.

(6) *Concorso di reati e di pene*, n. 77 (nel *Tratt. completo di Dir, Pen.*, del Cogliolo).

(7) La nostra Corte di Cassazione ha ammesso il reato continuato anche nel caso di più omicidii: 7 luglio 1890, ric. Galizia (*La Corte Suprema*, XV, 1021); 23 novembre 1891, ric. p. m., causa Cervati (Ivi, 812); 18 dicembre 1891, ric. Centofanti (Ivi, XVI, 894); 11 marzo 1895, ric. Gramisci (*La Cassazione Unica*, VI, col 586—*Riv. Pen.*, XLI, m. 1363.

(8) Citato dal Seeger, a p. 134, nota 1ª, del lavoro che ha per titolo: " *Della forza retroattiva delle nuove leggi penali* ".

(9) Citato dall'Impallomeni a p. 279 vol. I, dell'opera " *Il codice penale italiano illustrato* ". Così pure Travaglia, op. cit. vol. II, § 322.

(10) 19 dic. 1859 (cit. dal Seeger, op. e loc. cit).

(11) 21 genn. 1873 (*Ann. Giur. ital.* VIII, I, 2, 152)—10 genn. 1882 (*Rivista Penale*, XVII, 199).

(12) Op. cit.

(13) *Teoria della retroattività delle leggi*, vol. II, p. 414.

(14) Op. cit., loc. cit.

(15) 13 marzo 1891, ric. P. M. causa Siciliano) *La Corte Supr.* XVI, 323)

applicare quella fra le due leggi, sotto l'impero della quale il maggior numero degli atti delittuosi fu eseguito?

In quarto luogo, se la legge costituisce del valore delle cose sottratte una circostanza aggravante, si punirà inesorabilmente il colpevole con la pena che gli spetta pel reato continuato aggravato, la quale risultasse maggiore di quella che gli si sarebbe dovuta infliggere qualora avesse dovuto esser punito come reo di più delitti non qualificati; o invece si adotterà l'opinione sostenuta dal Carrara (1), dal Paoli (2), e dalla Cassazione toscana (3), che cioè bisogna punire il reo come colpevole di più reati o di un sol reato continuato, secondo che a lui torna più favorevole, non potendo la teorica del reato continuato, che fu escogitata dagli antichi pratici per sentimento di benignità, ritorcersi in danno di coloro ai quali dovrebbe giovare?

In quinto luogo, poichè l'art. 12 del nostro Codice di procedura penale, modificato col regio decreto del 1° dicembre 1889, stabilisce che per determinare la competenza non si debba tener conto dell'aumento di pena derivante dal concorso dei reati, dovrà applicarsi questa norma anche ai reati continuati, come ha sostenuto l' Impallomeni (4), e come ha più volte deciso la nostra Corte Suprema, adducendo, fra le altre, le seguenti ragioni: che, in fondo, il reato continuato non è che il complesso di più reati; che trattandosi di esso nel nostro Codice sotto la rubrica *Del concorso di reati e di pene*, significa che secondo il sistema della nostra legge questa speciale figura criminosa, se esclude il concorso delle pene, non esclude però quello dei reati; e che non può il colpevole di un reato continuato essere trattato più severamente del colpevole di più reati distinti ed indipendenti? (5)— O dovrà invece ritenersi più esatta l'opinione contraria, accettata con un'ultima sentenza dalla stessa nostra Corte Suprema (6), e propugnata dal Maneo, il quale ha sostenuto che il reato continuato non implica in alcun modo un concorso di reati, non essendo

---

(1) *Programma* P. G., § 520, nota, P. S. v. IV, § 2064.

(2) Op. cit., p. 109.

(3) 24 settembre 1859 (*Annali*, XXI, 684)—19 apr. 1868 (*La Legge*, a. 1868, pag. 651).

(4) *Il titolo del reato per gli effetti della competenza*, n.° 18 (*Riv. Pen.*, XXXV, 27).

(5) 4 aprile 1892. confl. in causa Scrollavezza (*La Corte Suprema*, XVII, 223)—22 giugno 1892, confl. in causa Risso (Ivi, 723)—2 giugno 1893, confl. in causa Serafini (*La Cassazione Unica*, IV, 707) — 6 settembre 1893, confl. in causa Ermacora (Ivi, IV, 1057).

(6) 18 genn. 1895, ric. Trofilo (*La Giust. Pen.*, I, 441).

che un reato unico aggravato, il quale quindi non può sottrarsi alla norma generale relativa alla competenza, senza una testuale disposizione di legge? (1)

E finalmente, per non dilungarmi troppo, se durante il corso di un reato continuato è pubblicata un'amnistia, o, nei casi nei quali non si può procedere senza querela di parte, ha luogo la remissione della parte lesa, eserciteranno esse efficacia giuridica sull'azione penale?

5 — Ecco talune delle più importanti e controverse questioni sorte a proposito dei reati continuati. Se io volessi esaminarle tutte, troppo dovrei andar per le lunghe. Mi limito quindi ad esaminarne una sola, e scelgo l'ultima. Intorno ad essa esporrò, quanto più brevemente e chiaramente mi sarà possibile, la mia modesta opinione; cominciando da ciò che concerne l'amnistia, e diffondendomi di più sull'efficacia di questa, che non su quella della remissione; si perchè dell'amnistia si sono specialmente occupati i giuristi e le nostre Corti nel discutere e risolvere la questione che mi propongo di esaminare, si perchè ciò che dirò intorno ad essa può in parte ripetersi anche per ciò che riguarda la remissione.

∴

6 — La questione se sia applicabile un regio decreto di amnistia, allorquando, pubblicato nel corso di un reato continuato, alcuni atti di questo siano stati compiuti dopo la pubblicazione del decreto d'indulgenza sovrana, non ha trovata concorde l'opinione dei criminalisti. Mentre, infatti, prima in una nota inserita nella *Rivista Penale* (2) e poi dal Castori (3) si è recisamente affermato che nella posteriore continuazione del reato non possa ravvisarsi un ostacolo legale all'efficacia giuridica dell'amnistia sull'azione penale relativamente a quegli atti della serie delittuosa che si fossero compiuti anteriormente ad essa, non meno recisamente da altri, tra i quali ricorderò l'Impallomeni (4), il Tuozzi (5) ed il Levi (6), è stata affermata l'opinione contraria, consacrata anche in talune decisioni delle nostre Corti, tra le quali va specialmente ricordata una note-

---

(1) *La continuazione dei reati e la competenza* (nella *Temi Veneta*, XX n.° 20).

(2) Vol. X, p. 334 nota 3.ª

(3) Op. cit., n. 79.

(4) Op. cit., v. I, p. 279, n. 135, lett. d),

(5) *Corso di Diritto Penale*, v. I, p. 234, nota 1.ª

(6) *Amnistia — Indulto*, n. 96 (nel *Digesto Italiano*).

vole sentenza della Cassazione toscana (1). Ed in sostegno di questa seconda e più rigida opinione si osserva: che l'inapplicabilità dell'amnistia è una conseguenza del principio che il reato continuato è giuridicamente *totum in toto et totum in qualibet parte* (Tuozzi);—che il reato continuato è unico essenzialmente, non fittiziamente; e sebbene l'unità del fatto che lo costituisce sia giuridica e non naturale, pure codesto fatto, in grazia appunto della sua giuridica unità, non può scindersi in due parti, l'una anteriore e l'altra posteriore al decreto d'amnistia (Impallomeni);—che se questo decreto, inapplicabile agli atti del reato continuato compiuti dopo la sua pubblicazione, dovesse avere efficacia per quelli compiuti prima di essa, si priverebbe il reato continuato del suo carattere, per formarne una specie nuova, sicchè non il reato continuato sarebbe amnistiato, ma alcuni dei reati che nel loro insieme costituiscono forse un cumulo di reati, forse una specie impreveduta, ma non certo il vero reato continuato (Levi);—che questo reato, essendo il risultato complessivo di tutte le violazioni della stessa legge, eseguite con la medesima intenzione criminosa, si compie con l'ultima di codeste violazioni, qualunque sia il numero delle precedenti, e da qualunque tempo abbiano avuto principio; e l'amnistia non può essere applicata ad un reato, il quale, a causa del rinnovarsi degli atti delittuosi dopo di essa, solo dopo di essa deve ritenersi compiuto; che i benefizii non si possono estendere oltre l'intenzione espressa o presunta di chi li concesse, e molto meno possono interpetrarsi in guisa che ne derivino conseguenze immorali; e che finalmente sarebbe illogico che avesse a godere benefizii maggiori, e dovesse esser punito meno chi più lungamente e con più numerose violazioni della legge ha persistito nel delitto, di altri che vi ha perdurato meno (Cassazione di Firenze, sentenza citata).

7 — Ma per quanto grande sia la mia deferenza per l'acume e la dottrina dei sostenitori di questa opinione, io credo che sia da preferirsi l'altra più benigna. Io credo, cioè, che gli atti di un reato continuato compiuti dopo la pubblicazione di un decreto di amnistia non possano distruggere l'efficacia giuridica di questa causa estintiva dell'azione penale sugli altri atti della serie delittuosa che fossero stati compiuti anteriormente. Credo, in altri termini, che quando il reato continuato in corso di esecuzione sia appunto tra quelli ai quali si riferisce l'indulgenza sovrana, solo gli atti eseguiti in tempo posteriore alla medesima restino incriminabili; e che quindi, per giu-

(1) 21 dic. 1878, ric. Lupi (nel *Giorn., dei Trib.*, VIII, 141).

dicare se si tratti tuttavia di un reato continuato o invece di un reato essenzialmente unico, e per determinarne, nell'un caso o nell'altro, la gravità, sia necessario limitarsi a tener conto soltanto di ciò che dopo la pubblicazione del decreto di amnistia è stato compiuto.

Ed a confermarmi in questa convinzione, nel considerare innanzi tutto la questione in rapporto alla legge che ci governa, non poco ha influito il confronto della vigente con l'abolita nostra legislazione penale.

8 — Ricorda ognuno che nell'articolo 128 del codice penale del 1859 si conteneva la seguente disposizione: « *Coloro i quali, dopo aver goduto degli indulti od ottenuta una speciale grazia sovrana per reati o per pene inflitte con sentenza, commetteranno nuovi reati punibili con pena dello stesso genere o di un genere superiore, si considereranno come se non avessero goduto degli indulti od ottenuta la grazia, e saranno giudicati e puniti come colpevoli di più reati, o come recidivi, a tenore delle disposizioni contenute nelle due Sezioni di questo Capo.* »

Ora è indispensabile notare che sotto la parola *indulti* adoperata in quell'articolo, insieme con l'*indulto* propriamente detto era compresa anche l'*amnistia*. E se il legislatore parlò in esso soltanto di indulti, non bisogna credere che lo avesse fatto per escludere l'*amnistia*, essendo invece evidente che egli di questa non fece cenno, perchè di essa non si facea punto cenno nel codice di procedura, penale pubblicato contemporaneamente al codice penale del 1859. D'*indulti* e *di grazie* soltanto si parlava nel codice di procedura, e d'*indulti* e di *grazie* soltanto si parlò nell'art. 128 del codice penale. Ma se il codice di procedura del 1859 non adoperò mai la parola *amnistia*, questa, come tra gli altri dimostrò il Giuriati (1), era compresa anch'essa sotto la denominazione generica di *indulti*; e quindi deve concludersi che anche nell'art. 128 del codice penale, parlandosi di *indulti*, si intese di accennar pure alle *amnistie*, quantunque il posteriore codice di procedura avesse nettamente distinte queste da quelli, dichiarando che l'amnistia abolisce l'azione penale ed estingue le pene inflitte, mentre l'indulto non abolisce l'azione penale, ma solo estingue o attenua le pene inflitte con sentenza irrevocabile (art. 830, 821). E che fosse così, lo dimostra inoltre la considerazione che se alla parola *indulti* adorerata nell'art. 128 del co-

---

(1) *Commento teorico-pratico al Cod. di proced. pen. del Regno d'Italia*, sotto l'art. 809, p. 772-773.

dice del 1859 si volesse dare il significato ristretto che le fu dato dipoi nel codice di procedura del 1865, quell'articolo si renderebbe in parte inesplicabile. Presupponendo infatti l' *indulto* propriamente detto una condanna irrevocabile, come quello che esercita la sua efficacia sulla pena, se con la parola *indulti* adoperata nel suindicato articolo non si fosse inteso di accennare anche all' *amnistia*, la cui efficacia si esercita sull' azione, si comprenderebbe ciò che in quell' articolo si disponeva relativamente allo stato di recidività prodotto dal nuovo reato commesso dopo il godimento del beneficio, ma non potrebbe comprendersi in qual modo, dato il sistema adottato dall' abolita legislazione penale, a colui il quale aveva goduto di un *indulto* propriamente detto, potessero talvolta, a causa di un nuovo reato, essere applicabili, come espressamente era detto nel succennato articolo, le norme relative alla reiterazione (1).

E l' antico sistema del *ravvivamento dell' azione penale*, ammesso dalle leggi napoletane del 1808, migliorato da un decreto del 1814 ed anche più accuratamente dal codice delle Due Sicilie del 1819, riprodotto dapprima nel codice albertino del 1839 (art. 132), fu riprodotto dipoi anche nel qui sopra trascritto articolo 128 del codice penale sardo-italiano del 1859. Ma confrontando diligentemente la legislazione del 1859 con quella napoletana del 1819, mi sembra che possa ricavarsene il convincimento che, specialmente dopo la pubblicazione del codice di procedura del 1865, la riproduzione finì per risultare non molto felice. Infatti secondo l'art. 89 del codice del 1819 era bensì stabilito che se taluno, dopo di aver goduto di un' *amnistia*, commetteva un nuovo reato, doveva esser giudicato e punito come reiteratore, ma non bisogna dimenticare che per le leggi napoletane l' *amnistia* non estingueva, ma solo assopiva l'azione penale arrestandone il corso; mentre quando l' indulgenza sovrana si manifestava sotto la forma di un *rescritto particolare di abolizione*, non poteva un reato posteriore dar luogo alla reiterazione, eccetto che si fosse altrimenti stabilito nel rescritto, perchè per effetto di questo speciale atto di sovrana indulgenza l'azione penale era estinta, o, come si diceva, era graziosamente prescritta; ed un'azione estinta per prescrizione non poteva più ravvivarsi (2). Invece, essendosi dichiarato con l' art. 830 del codice di procedura penale del 1865 che l' amnistia « *abolisce l' azione penale* », e non già che l' arresta

(1) Confr. Roberti, *Dei reati e delle pene in generale*, n.° 212.

(2) Nicolini, *Proced.*, *Penale*, vol. III, p. I. c. VIII, sez. III — Canofari, *Comm.*, *al Cod. Penale.* (del 1819); sotto gli art. 89 e 91 — Roberti, *Corso compl.*, *di Dir.*, *Pen.*; vol. III, n.° 962.

soltanto, ammesso che fra gl' *indulti* di cui faceva cenno l'art. 128 del codice penale del 1859 fossero da annoverarsi anche le *amnistie*, non mi riesce facile di comprendere in qual modo, dopo la suddetta disposizione del codice di procedura del 1865, per la posteriore perpetrazione di altro reato un'azione abolita in forza di un decreto di amnistia potesse risorgere e rendere applicabili al colpevole le norme di legge relative al concorso dei reati.

9 — Ma checchè sia di ciò, e non indugiandomi maggiormente in digressioni che potrebbero farmi smarrire il filo conduttore del ragionamento, ripeto che con la parola *indulti* nell' art. 128 del codice penale del 1859 si accennava così all' *indulto* propriamente detto come all' *amnistia;* e che se colui il quale aveva goduto del beneficio dell' amnistia commetteva un nuovo reato, doveva esser giudicato e punito come colpevele di più reati.

Ed interpetrata in tal guisa la disposizione di quell'articolo, mi sembra che sotto l'impero del codice del 1859 non difficile fosse la soluzione della questione che vado esaminando. Se infatti l' esecuzione di un reato posteriore al godimento di un' amnistia che aveva abolita l' azione penale relativamente ad altro maleficio, aveva la potenza di far rivivere l' azione estinta di un reato autonomo ed indipendente dal nuovo e posteriore delitto, mi sembra abbastanza chiaro che dovesse egualmente un nuovo atto di un reato continuato far risorgere la responsabilità per quegli altri atti della continuata esecuzione criminosa, pei quali era sopraggiunta beneficamente l' amnistia. Nel primo caso si aveva il concorso di reati; nel secondo riappariva il reato continuato in tutta la sua interezza. E se nell' art. 128 del codice del 1859 si parlava del primo e si taceva del secondo, credo che questo silenzio fosse da attribuirsi a ciò, che nell' abolita legislazione del 1859 la nozione del reato continuato non era codificata. E quindi a buon diritto dalle Corti si proclamò talvolta, sotto l' impero di quella legislazione, l' inefficacia giuridica dell' amnistia nei reati continuati, alcuni atti dei quali fossero stati compiuti dopo il godimento del beneficio. Era questo, a mio modo di vedere, un corollario della regola stabilita nell' art. 128 del codice penale.

10 — Orbene, si trova forse nel vigente codice italiano una disposizione, la quale, per ciò che concerne i rapporti tra l'amnistia ed il concorso dei reati, e quindi, secondo l' opinione da me manifestata, quelli tra l' amnistia ed il reato continuato, riproduca la disposizione contenuta nell' art. 128 del codice del 1859? Indarno la cercheresti.

Solo una traccia di ciò che era stabilito in quest' articolo relati-

vamente ai rapporti tra la sovrana clemenza e la recidiva si trova nell'art. 80 del nuovo Codice, nel quale si è dichiarato che l'autore di un secondo reato è recidivo, quando questo sia stato commesso entro un termine che decorre dal giorno in cui la pena inflitta al colpevole pel precedente maleficio fu scontata o la condanna *estinta.* Ma da ciò che è stabilito in quest' articolo a me pare si possa trarre un forte argomento in sostegno dell' opinione che ho dichiarato di preferire. Infatti, se si ammettesse che tra le cause estintive delle quali si fa cenno in quest' articolo fosse pure compresa l' *amnistia*, si potrebbe osservare che avendo il legislatore proclamato il principio che l' amnistia non è di ostacolo alla recidività, e non avendo fatto altrettanto per ciò che concerne i rapporti tra l' amnistia ed il concorso dei reati e quindi tra essa ed il reato continuato, non può al suo silenzio darsi una interpetrazione sfavorevole agl' interessi dei giudicabili. Ma tra le cause estintive di cui si parla nell' art. 80 non credo che possa comprendersi anche l' amnistia; e questa esclusione costituisce un argomento anche più grave in sostegno della mia tesi.

Nel Progetto del 1867, essendosi stabilito il principio secondo il quale non vi è recidiva se non quando il nuovo reato siasi commesso dopo che già si è espiata la pena per altro reato, si aggiunse che dovesse aversi come espiata anche la pena condonata mediante amnistia. Questa disposizione non fu però riprodotta nei posteriori Progetti; ed invece, tanto in quelli del 1868 e del 1870, quanto in quello del Vigliani, in quello del Senato ed in quello del Mancini, si dichiarò espressamente che non potevano valutarsi per gli effetti della recidiva le pene estinte con l' amnistia; « sì perchè — disse il Vigliani nella sua Relazione — alla clemenza del Principe hanno da attribuirsi i più larghi e benefici effetti; e sì perche, se una precedente condanna irrevocabile costituisce il fondamento della recidiva, è di logica necessità che siffatto fondamento venga a mancare quando la condanna per amnistia rimase assolutamente estinta » (1). Concetto il quale dipoi fu ripetuto anche dal Mancini, che nella sua Relazione si espresse a tal riguardo nei seguenti termini: « Non mancano a questo proposito opinioni e disposizioni contrarie, fondate principalmente sopra considerazioni morali; imperocchè parve a taluno che colui il quale torna a delinquere dopo un' amnistia sovrana, pongasi anzi in condizioni più sfavorevoli che ogni altro recidivo, e meriti di essere più rigorosamente trattato, perchè alla

(1) Ediz. uffic., p. 87.

gravità del nuovo reato aggiunge l' ingratitudine verso la sovrana clemenza. Ma ad esempio di altre legislazioni e di altri Progetti, si è il progetto presente inspirato ad un principio più elevato, che è quello di non limitare in alcuna guisa i benefici effetti dell' indulgenza del Principe, e di non lasciare perciò alla precedente condanna, estinta per ragione di ordine generale, neppure la virtù d' influire sulla valutazione del malefizio » (1). E quantunque nè nei Progetti posteriori nè nel vigente Codice si fosse più riprodotta codesta disposizione, e si fosse detto nell' art. 80 del Codice che si ha la recidiva quando il nuovo reato è stato commesso entro un certo termine decorrente dal giorno in cui fu scontata la precedente pena o la condanna fu estinta, non si deve credere che si fosse voluto abbandonare il principio così strenuamente sostenuto dal Vigliani e dal Mancini. Se questa fosse stata la ragione della eliminazione della suddetta disposizione, non ne mancherebbe un cenno nei lavori preparatorii del Codice, trattandosi di cosa importante, intorno alla quale si era discusso a proposito della compilazione dei progetti precedenti. La disposizione invece fu eliminata perchè, come giustamente osserva il Crivellari (2), risultava superflua una volta che si era proclamato il principio, che si vede consacrato nell' art. 86 del Codice, che l' amnistia « estingue l' azione penale e fa cessare l' esecuzioue della condanna e tutti gli effetti penali di essa ». Se difatti allorquando per un reato contemplato nel regio decreto di amnistia si è già pronunciata una condanna, la sovrana indulgenza ne fa cessare l' esecuzione e *tutti gli effetti penali*, per testuale disposizione di legge, e se tra codesti *effetti penali* di una condanna, sebbene dipendenti dal verificarsi di talune condizioni, può annoverarsi anche la recidiva, può concludersi che anche pel vigente codice, completandosi l' art. 80 con lo art. 86, non può una condanna estinta per virtù di *amnistia* dar luogo, a causa della posteriore perpetrazione di altro reato, allo stato di recidività.

E se l' amnistia ha tal valore, per la nostra legge, da escludere la recidiva, in forza della quale non è già che rivivano l'antico reato e l' antica pena, ma solo si subisce la pena incorsa pel nuovo reato proporzionatamente esasperata, con più forte ragione, allorchè pel reato che essa contempla non siasi inflitta condanna irrevocabile, ed un altro maleficio siasi compiuto dopo che essa ha esercitato sul

---

(1) N. XXVIII, p. 226-27, ediz. uffic.
(2) *Il cod. pen., interper.*, vol. IV, n.° 51, pag. 386.

precedente la sua efficacia estinguendone l' azione, non può il colpevole essere ritenuto responsabile di più reati.

11 — E mi sembra quindi di potere da tutto ciò trarre la seguente conseguenza, che se nella vigente legge si è abbandonato il sistema accolto e sanzionato nell' articolo 128 dell'abolito codice del 1859, questa immutazione di sistema deve indurre a far ritenere che sotto l' impero della legislazione vigente, ben altrimenti che sotto quello della legislazione del 1859 vada risoluta la questione dell'efficacia dell' amnistia pubblicata durante il corso di un reato continuato. Se infatti un posteriore reato non può far risorgere, per la disposizione dell'articolo 86 del vigente codice e per l'abbandono di quella dell' art. 128 del codice del 1859, la responsabilità di un precedente reato autonomo amnistiato, non credo nemmeno che possa ammettersi che, intervenuta un' amnistia quando di un reato continuato si siano già compiuti alcuni atti, di questi atti poi, a causa di altri commessi dopo il godimento della sovrana indulgenza, debba risorgere la responsabilità penale. E non lo credo, perchè mi sembra che altrimenti le legge sarebbe più benigna verso coloro che più gravemente l'hanno offesa, con reati i quali, essendo del tutto indipendenti l' uno dall' altro, sono frutto di distinte e reiterate decisioni delittuose, che verso coloro i quali, quantunque l' avessero anch' essi più volte violata, lo fecero però sempre in esecuzione di un' unica risoluzione.

Nè questa mia convinzione trova ostacolo in alcuni principii generali del diritto, e specialmente nella natura del reato continuato, come è sembrato ai valorosi sostenitori della più rigida opinione; perchè invece io credo che appunto la natura speciale di questa figura di reato, messa in relazione con quella dell' amnistia, fornisca alla mia tesi il più valido sostegno.

12 — Io ho già detto che il reato continuato consiste in una successione più o meno prolungata e più o meno discontinua di atti antigiuridici omogenei, rannodati fra loro e diretti da una medesima risoluzione. Ciascuno di questi atti sarebbe già da sè solo incriminabile, se di tutti l' unica risoluzione del colpevole non costituisse l'unico denominatore. Ognuno di essi, considerato isolatamente, è un reato perfetto, contenendone tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, cioè la lesione giuridica produttiva di danno sociale, il fatto dell'uomo da cui è prodotta, e la volontà di produrla; ma essi nondimeno non sono imputabili al colpevole come più reati concorrenti, perchè sebbene ciascuno di loro non possa non esser preceduto da un particolare atto di volontá, pure unica è l'intenzione del reo,

della quale ognuno di questi atti di volontà è parziale manifestazione; e un unico elemento morale non può essere fondamento psichico di più reati distinti, non potendo essere più volte imputabile. In considerazione di tutto ciò, la Commissione della Camera dei deputati, esaminando il Progetto del 1887, affermò che nel reato continuato non si ha nè un vero reato unico, nè un vero concorso di reati, perchè il reato continuato « è una forma di delinquenza intermedia tra l'unità ed il concorso di reati; poichè se del reato unico ha l'unità di risoluzione criminosa, ha della pluralità dei reati la molteplicità dei fatti lesivi e la insistenza nei propositi antigiuridici » (1). Ed il legislatore nell' art. 79 del Codice, ha dichiarato che più violazioni della medesima disposizione di legge, commesse con atti esecutivi della medesima risoluzione, non già *costituiscono*, ma *si considerano* come un solo reato.

Ed appunto perchè il reato continuato è come il risultato di più unità, delle quali ciascuna contiene in sè gli elementi che costituiscono l'incriminabilità del tutto, se, quando taluni degli atti delittuosi sono già compiuti, è pubblicata un' amnistia, non può questa, a mio giudizio, non esercitare la sua efficacia sopra codesti atti già compiuti, ciascuno dei quali potrebbe, come ho detto, da sè solo costituire un reato distinto qualora tutti non fossero ligati dall' unica risoluzione; e quindi la posteriore continuazione non può aver forza di annullare l'efficacia che ha già dovuto esercitarsi.

L' amnistia estingue l' azione penale, e, come tutti i criminalisti ripetono, fa considerare l'azione criminosa come non avvenuta, esercitando *immediatamente* la sua efficacia estintiva. Codesta efficacia, la quale, come ha più volte deciso la nostra Corte di Cassazione risolvendo una questione che per lungo tempo era stata in vario modo decisa dalle antiche Corti regolatrici, deve produrre la cancellazione della rubrica dai registri penali, se non si estende all' avvenire, opera però immediatamente sul passato. Essa quindi non può esercitarsi sugli atti del reato continuato commessi dopo la pubblicazione del decreto di sovrana indulgenza; ma appunto perchè si esercita immediatamente sul passato, giacchè atti delittuosi sono già stati compiuti, i quali contengono in sè tutti i caratteri dell'incriminabilità, credo che non possa, relativamente ad essi, non estinguere l'azione penale; e ciò che è estinto non può rivivere sol perchè nuovi atti, egualmente delittuosi, sono stati compiuti dopo il godimento del beneficio. Questi atti po-

---

(1) Relazione Villa, n. XCIX.

steriori avranno una propria esistenza ed una propria importanza giuridica, ma non potranno ridare esistenza a ciò che più non è (1).

Se l'amnistia è atto prudente dell'illuminata volontà del Principe, il quale nel concederla s' ispira in considerazioni di ordine essenzialmente pubblico, non può essere applicata con quelle restrizioni che chi la concesse non credè di apporvi; e molto meno può subordinarsene l'efficacia, sia pure indirettamente, alla volontà di coloro, a beneficio dei quali fu pubblicata. La nostra legislazione non ammette che l'amnistia possa essere rifiutata; e quindi io non credo che ammetta neppure che possa diventare inefficace per la sola circostanza del posteriore volontario fatto delittuoso dell'amnistiato, ancorchè rannodato ai precedenti col nesso di un'unica risoluzione. Se fosse altrimenti, a me pare che in fondo si riconoscerebbe la volontà di costui come superiore alla volontà del Principe, il quale, arbitro supremo, nell' interesse sociale, delle supreme esigenze dello Stato, volle concedere l'amnistia senza condizioni e senza riserve.

13 — Si è detto, come ho già riferito altrove, che ammessa come vera la tesi che io propugno, si punirebbe meno chi più lungamente e con più numerose violazioni della legge ha perdurato nella delinquenza; accennandosi, credo, al caso di colui il quale, dopo un atto criminoso compreso nell'amnistia, ne commetta, dopo il godimento del beneficio, due altri, però sempre con l'antica unica risoluzione, sicchè dovrebbe egli rispondere per questi due atti posteriori sempre di un reato continuato; in confronto del caso di quell'altro, il quale, dopo molti atti di un reato continuato compresi nell'amnistia, ne commetta, anch' egli sempre con l' unica antica risoluzione, un altro sol-

(1) La *realtà* dell'unica intenzione, cioè dell'unica forza morale dei molteplici atti, basta ad escludere il concetto che base del reato continuato sia non altro che una *finzione*. Ma questa *realtà* non può escluderne un' altra, quella cioè della pluralità degli atti criminosi e del concorso di tutti gli elementi necessarii alla incriminabilità in ciascuno di essi. Se quindi nel corso della serie di codesti atti esecutivi di un'unica risoluzione interviene un'amnistia, questa trova già compiuto un numero maggiore o minore di atti incriminabili anche indipendentemente dalla intenzione del colpevole che li connette ad altri atti di là da venire. E poichè deve esercitare la sua azione sui fatti delittuosi già commessi, ai quali si riferisce il regio decreto, e deve esercitarla immediatamente, senza bisogno che s' indaghi il pensiero del reo relativamente al futuro, deve applicarsi anche quando di poi la serie di codesti fatti, rannodantisi tutti ad un' unica intenzione, sia continuata. Nè in tal modo si scinde un reato, se non naturalmente, giuridicamente unico, e quindi una esecuzione, se non naturalmente, giuridicamente inscindibile, come dicono gli acuti e valorosi sostenitori della tesi che io combatto; perchè l'efficacia dell'amnistia si esercita nel momento stesso in cui essa è pubblicata; ed in quel momento l' istantanea efficacia della sovrana indulgenza nulla scinde, nessuna unità frantuma, perchè si esercita su tutto quanto è stato operato dal colpevole fino a quel momento.

tanto, il quale, staccato dai precedenti amnistiati, non potrebbe costituire che un reato essenzialmente unico, e non potrebbe rendere applicabile la più grave pena che pei reati continuati fulmina la legge. Ma sembra a me che possa rispondersi che, mentre in nessuna pena incorre chi di un reato continuato compreso nell' amnistia numerosi atti abbia commessi prima della pubblicazione del decreto di clemenza sovrana e nessuno ne ripeta dopo, è punito invece chi nessuno ne abbia commesso prima ed un solo dopo. Eppure anche in questo caso potrebbe ripetersi che dei due violatori della legge il primo si mostrò più pertinace del secondo.

14—Ma, si è soggiunto, è forse morale che continui a godere del beneficio della sovrana indulgenza, chi, delinquendo anche dopo di essa, non solo ha persistito nel disprezzo della legge, ma si è macchiato eziandio d' ingratitudine verso il Principe che fu indulgente con lui? A questa domanda risposero già eloquentemente il Vigliani ed il Mancini. Le loro parole ho già avuto occasione di riportare integralmente più sopra. Potrei quindi per confutare l'obiezione limitarmi a ricordarle; ma nondimeno credo non inutile aggiungere ad esse, per conto mio, tre osservazioni. La prima, che l' amnistia non è ispirata da considerazioni personali, ma da alte ragioni d' interesse generale. La seconda, che se il concetto morale dovesse aver tale valore da distruggere, nei reati continuati anche dopo la pubblicazione di un' amnistia concessa dal Principe nel pubblico interesse, l' efficacia di questa sugli atti delittuosi anteriori, ciò dovrebbe con più forte ragione verificarsi anche nel caso di concorso di reati commessi alcuni prima ed altri dopo la pubblicazione del decreto di clemenza sovrana, perchè, come ho già detto altrove, il reo si palesò più perverso e temibile, avendo avuto bisogno dopo il godimento dell' amnistia, diversamente da chi solo continuò una esecuzione criminosa cominciata prima di essa, di formare un nuovo proponimento criminoso, di vincere di nuovo gli ostacoli morali e giuridici della legge. Eppure, dopo la scomparsa dell'art. 128 del codice del 1859 dalla nostra legislazione penale, io non credo che si possa sostenere più, come ho già lungamente dimostrato, nè so che siasi sostenuto da alcuno, che un posteriore reato autonomo possa far risorgere la responsabilità di un reato amnistiato senza riserve e condizioni. La terza, finalmente, che nulla impedisce al giudice di tener conto del criterio morale desunto dalla ingratitudine e dalla persistenza del colpevole, spaziando, per determinare la misura della pena, in quella latitudine che provvidamente la legge affida al suo senno ed alla sua coscienza.

15 — L' *amnistia* quindi, secondo la mia opinione, è produttiva di effetti per gli atti di un reato continuato commessi prima della sua pubblicazione, anche quando altri atti siano stati compiuti dopo; e quel che dico per ciò che concerne l'amnistia, ripeto per ciò che concerne la *remissione*.

Nel nostro Codice penale, infatti, non si trova nessuna disposizione simile a quella che si conteneva nel capoverso dell' art. 89 del codice napoletano del 1819, secondo la quale la regola del ravvivamento dell' azione in virtù di posteriori fatti delittuosi, stabilita relativamente alla clemenza sovrana, avea vigore anche nel caso in cui il procedimento fosse stato interrotto per la *rinunzia all' istanza della parte privata:* disposizione che trovava la sua spiegazione in ciò, che la desistenza, per quel Codice, non altrimenti che l' amnistia, non estingueva, ma solo assopiva l' azione penale, interrompendo il corso del procedimento (1). E neppure si trova nel nostro Codice una disposizione simile a quella contenuta nell' art. 130 del codice del 1859, il quale era redatto così: « *Nei casi dalla legge espressamente indicati, in cui, ad istanza della parte privata, gli effetti della condanna già intervenuta siano cessati, si osserverà la regola stabilita nell' art. 128* »: disposizione, la quale, quando anche non fosse stata applicata restrittivamente, ma estensivamente, come sostenne il Roberti, in modo da riferirla anche a qualsivoglia desistenza avvenuta prima della condanna (2), trovava egualmente la sua spiegazione in ciò, che anche pei codici di procedura del 1859 e del 1865 la desistenza, nei reati perseguibili a querela di parte, non aveva efficacia estintiva dell'azione penale, la quale da essa era soltanto arrestata, come si diceva espressamente nell' art. 117.

E non è stata riprodotta nel vigente Codice codesta disposizione dei Codici anteriori, perchè il legislatore italiano ha voluto dare alla *remissione* un' efficacia maggiore di quella che aveva la desistenza nelle abolite leggi patrie, dichiarando nell' art. 88 del vigente codice penale che essa « ESTINGUE *l' azione penale* ». E coordinando poi al nuovo codice penale quello di procedura, ha soppresso dall' art. 117 di quest' ultimo l' inciso nel quale si diceva: « *la desistenza* ARRESTA *l' azione penale* ». E quindi, a mio modo di vedere, sì perchè non è stata riprodotta nella vigente legge la disposizione degli antichi codici, che estendeva la regola stabilita per la ricaduta

(1) Art. 47, capov. Vedi pure Roberti, *Corso completo di Dir. Pen.*, vol. III, num. 973.
(2) *Dei reati e delle pene in generale*; num. 222.

nella delinquenza dopo l'amnistia anche alla desistenza, nei reati perseguibili a querela di parte, sì perchè, correggendosi il sistema adottato in quei codici, si è recisamente proclamato il principio che la remissione non *arresta* soltanto, ma *estingue* addirittura l'azione penale, se dopo la remissione si commette un nuovo reato, non può rivivere l'azione estinta del reato precedente pel quale la remissione ebbe luogo, perchè non si può ad un principio proclamato dalla legge apportare un'eccezione che non è stabilita tassativamente in essa.

E se questa conclusione è esatta allorquando il nuovo reato sia del tutto indipendente dal precedente, esatta mi pare che debba ritenersi anche per quegli altri casi, nei quali il nuovo fatto delittuoso sia legato ai precedenti, pei quali ebbe luogo la remissione, col nesso intenzionale dell' unica risoluzione.

16 — E per non ripetere quelle fra le considerazioni fatte a proposito dell' amnistia, le quali hanno valore anche per ciò che concerne la remissione, una nuova ne aggiungerò, la quale, se non m'inganno, sparge sulla questione non poca luce.

Nel corso di un reato continuato perseguibile a querela di parte, quando già taluni atti delittuosi sono stati compiuti, il querelante desiste, la desistenza è accettata dall' imputato, e quindi per testuale disposizione della legge l'azione penale è estinta. L'imputato però, malgrado la remissione fatta a suo beneficio, continua dopo di essa l'esecuzione dell' antica unica risoluzione con altri atti delittuosi uniformi ai precedenti. Accettandosi l'opinione da me sostenuta, egli non potrà essere responsabile se non di ciò che ha compiuto dopo la remissione; se invece si preferisce l'opinione contraria, mi pare che s'incontri uno scoglio, che per verità non so come potrebbe essere superato. Si potrà procedere per gli atti anteriori, pei quali ebbe luogo la remissione, senza nuova querela di parte, ma di ufficio, in considerazione dei posteriori atti criminosi, pei quali le querela esiste ? Si risponde di sì ? ma come potrà ammettersi che di molteplici atti uniformi di un reato continuato taluni siano perseguibili a querela di parte e taluni altri di ufficio, facendosi una distinzione che la legge non ha mai fatta ? Si risponderà invece di no ? ma come si potrà rinnovare la querela per quegli atti pei quali ha già avuto luogo la remissione, se il legislatore testualmente ha disposto nell'articolo 118 del codice di procedura penale che colui il quale ha desistito da una querela non può più rinnovarla ?

avv. Luigi Masucci.